



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott. Silvio Magrini Alunno	Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza	Giudice est.
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 53-1/24 r.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di: **Intermite Francesco** (c.f.: NTR FNC 71S17L049D) nato a Taranto il 17/11/1971, residente in Castel Ritaldi (PG) Loc. Colle del Marchese Via del Molino 13, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Cruciani (c.f.:CRCCST71M42L188N -PEC: cristina.cruciani@avvocatispoletto.legalmail.it), che lo rappresenta in forza di procura allegata in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Todi (Pg), Fraz. Pian di Porto, Voc. Bodoglie 150/A

-RICORRENTE-

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso telematicamente depositato il 12.06.2024 il ricorrente sopra indicato ha chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Si osserva allora ed in premessa, in relazione alla presente decisione, pronunciata in assenza di fissazione di udienza, come il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, debba ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità. In proposito, si rileva come dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17).



Ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata, esclusa la individuazione di specifici contraddittori, la presente decisione viene assunta allo stato degli atti ed in assenza di preventiva e non necessaria fissazione di udienza.

Deve allora innanzitutto dichiararsi la competenza del Tribunale adito a pronunciarsi sulla domanda proposta, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, posto che il medesimo ricorrente risulta risiedere in Castel Ritaldi (PG), ovvero in Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Spoleto.

Relativamente alla documentazione prodotta, si osserva come, in forza dalla già affermata applicabilità anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore - nei limiti di compatibilità - della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, debba ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI.

Il suddetto vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
- 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
- 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, sul quale si tornerà in seguito).

Si evidenzia, in proposito e più in particolare, come la necessità di provvedere alle produzioni documentali di cui sopra (sostanzialmente corrispondente al corredo documentale già richiesto dall'art. 14 ter l. N. 3/12) si spieghi anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC, previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore.

Tanto osservato, si rileva come, nel caso di specie, tali documenti risultino in atti e già riscontrati in sede di deposito della relazione del professionista nominato in luogo di OCC, Dott.ssa Susanna Bugiardi, allegata all'istanza la quale risulta, a sua volta, adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI.

Ciò ricostruito, si evidenzia come, sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio dello stesso - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte, tenuto conto - in estrema sintesi - di quanto si legge nella relazione del



professionista nominato, Dott.ssa Susanna Bugiardi e nel ricorso introduttivo, da cui emerge come l'esposizione debitoria del ricorrente sia pari ad € 380.994,76 e non risulta possibile ripianarla con lo stipendio di circa € 2.000,00 netti -da cui è trattenuta mensilmente anche la somma di circa € 796,00 di cui € 412,00 per cessione del quinto ed € 380,00 con delegazione di pagamento- potendo attualmente il sig. Intermite contare su un reddito netto di circa € 1.250,00, con il quale deve provvedere alle spese di mantenimento sue e del nucleo familiare.

Nello specifico, la ricostruzione del passivo per come emergente dal ricorso e dalla relazione del professionista nominato risulta la seguente:

Costi Prededucibili: Compenso OCC e liquidatore: i compensi dell'OCC e del liquidatore, prededucibili in quanto spese di giustizia, sono stati quantificati in base al D.M. 202/2014, fermo restando che dovranno essere liquidati dal Giudice Delegato. Il compenso dell'OCC è pari a circa € 3.300,00 oltre Iva e Cap per ciascuna delle due funzioni e pertanto circa € 6.000,00 complessive oltre Iva a Cap.

Si evidenzia, condivisibilmente, in ricorso, come secondo la giurisprudenza il compenso dell'OCC-Liquidatore dovrebbe essere unico: in questo caso l'importo gravante sulla procedura sarebbe inferiore.

Compenso advisors legale: il ricorrente ha pattuito con il legale nominato, nella sua qualità di advisor legale un compenso di € 5.000,00 oltre accessori sul quale compenso dovrà essere riconosciuto il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.

Compenso advisors finanziario: Il ricorrente ha pattuito con il proprio advisor finanziario, Dott. Marco Locci, un compenso di € 4.440,80 comprensivo di accessori di legge, sul quale compenso dovrà essere riconosciuto il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.

Creditori che hanno riscontrato la richiesta di precisazione del credito:

Credit Agricole: L'Istituto ha quantificato il suo credito in € 13.203,87 così formato: € 132,78 saldo conto corrente di corrispondenza n. 56566880; € 13.071,09 credito al consumo 01411312600000; Unicredit (ora Kruk investimenti s.r.l.):

Unicredit ha quantificato in € 28.475,33 il proprio credito così composto: € 24.884,16 per prestito al consumo; € 3.376,55 quale saldo di conto corrente ordinario; € 214,00 sospeso liquidazione c/c Il credito passato a sofferenza, è stato ceduto alla società Kruk investimenti s.r.l. (mandante di Kruk Italia Srl). Agos Ducato (ora Axtor italy s.p.a.).

Santander Consumer Bank s.p.a.: L'istituto ha inviato una comunicazione quantificando in € 29.589,78 il debito residuo del prestito erogato con il contratto di finanziamento n. 15022641 sottoscritto in data 04.12.2019 per l'importo di € 31.350,00.

Intesa San Paolo: Il credito di Intesa San Paolo ammonta ad € 56.097,05 di cui: € 203,96 saldo conto corrente, € 55.893,09 quale debito residuo (comprensivo degli arretrati pari ad € 16.943,48) del prestito personale n. 4381294;

IBL Banca Ibl Banca ha precisato un credito di € 73.440,00 così composto: € 45.320,00 in relazione al contratto n. 263901 (mutuo con cessione del quinto); € 28.120,00 in relazione al contratto n. 263905 (prestito con delega di pagamento);



Compass Banca s.p.a. ha inviato una comunicazione precisando un credito di € 15.985,35, come da atto di precetto notificato in data 31 marzo 2023. In merito a tale posizione è stata promossa una procedura di pignoramento presso terzi definita con ordinanza di assegnazione del 06/02/2024.

Agenzia delle Entrate Riscossione ha comunicato iscrizioni a ruolo per € 460,63; si tratta di due cartelle per omesso versamento tassa automobilistica.

Creditori che non hanno comunicato il credito Deutsche Bank Spa (ora AK Nordic AB): in data 31/07/2015 il ricorrente sottoscriveva contratto di finanziamento personale n. 00576257200 con Deutsche Bank per l'importo di € 29.670,00. Con lettera datata 20/01/2023 veniva comunicata la cessione del credito pro soluto alla AK Nordic AB Succursale per l'Italia e precisato un debito residuo di € 17.074,79. Successivamente veniva notificato decreto ingiuntivo ed atto di precetto e promossa una procedura di pignoramento presso terzi per un credito di € 18.591,97.

Deutsche Bank Spa (ora REVALEA) Carta di Credito DTB000160765412: ad oggi risulta un debito residuo di € 6.469,40 come da lettera della creditrice datata 24/05/2023 nella quale viene anche comunicata la cessione del credito alla REVALEA S.P.A.

Banca Nazionale del Lavoro Spa: in data 24.03.2011 il ricorrente, unitamente alla [REDACTED], al tempo coniuge, sottoscriveva contratto di prestito personale n. 107775-11, con Banca Nazionale del Lavoro spa per un importo finanziato di € 37.333,33. Il debito scaduto ammonta ad € 2.165,53 come risulta dalla diffida di pagamento della creditrice datata 07/06/2022.

Fiditalia Spa: in data 15/12/2017, il ricorrente sottoscriveva contratto di finanziamento n. 0013103038488630 con FIDITALIA Spa per l'importo di € 32.536,80, dalla documentazione risulta un debito residuo di € 22.199,59 come da lettera della creditrice datata 17/10/2022. Il ricorrente aveva inoltre sottoscritto un contratto di finanziamento n. 0011135013544320 con un debito residuo di € 2.821,61 come da lettera del 17/10/2022.

Findomestic Banca Spa (ora Ifis Npl Servicing Spa): in data 30/03/2017 il ricorrente sottoscriveva contratto di prestito personale n. 20193007621111 con Findomestic Banca Spa per l'importo di € 48.036,50; il debito residuo ammonta ad € 37.258,87 come risulta da lettera datata 13/12/2021 inviata da IFIS npl nella sua qualità di cessionaria del credito. Successivamente, in data 08/08/2017, il ricorrente sottoscriveva un altro contratto di prestito personale n. 20193007621112 per l'importo di € 21.300,00, con un debito residuo pari ad € 17.299,89 come risulta da lettera datata 13/12/2021 inviata dalla stessa cessionaria del credito. FCA Bank S.p.a. (ora Credit Factor S.p.a.).

In data 25/02/2020 il ricorrente ha sottoscritto un contratto di finanziamento n. 5882102 per l'acquisto di autoveicolo presso **Satiri Auto spa**, per l'importo di € 19.782,28. Il debito residuo di tale finanziamento è di € 20.391,39 come da lettera del 26/04/2022 di Europafactor incaricata per la gestione stragiudiziale dei crediti dalla cessionaria Credit Factor S.p.a. Findomestic per carta di credito.

Dalla documentazione acquisita risulta un debito di € 3.402,46 riferito alla carta di credito rilasciata dalla Findomestic. Vus Com S.r.l. La società **Valle Umbra Servizi**, in data 13/07/2022, ha inviato un sollecito di pagamento di complessivi € 1.316,98.



Alla luce della documentazione prodotta dall'istante e di quella ulteriormente acquisita e verificata dall'OCC, quest'ultimo ha quantificato in circa € 380.000,00 l'ammontare del passivo del quale è gravato il ricorrente. Sul fronte dell'attivo, si legge in ricorso come lo stesso "...è costituito esclusivamente dalla eccedenza di reddito rispetto a quanto necessario per il sostentamento del nucleo familiare, tenendo conto del reddito netto percepito e delle spese che gravano sul ricorrente; il ricorrente percepisce uno stipendio netto mensile di circa € 2.200,00 al quale importo andranno sottratte le spese mensili quantificate dal ricorrente stesso per il sostentamento del proprio nucleo familiare".

Non risultano beni immobili di proprietà del ricorrente, né crediti né altre posizioni attive, eccetto che per una autovettura di modestissimo valore commerciale (immatricolata nell'anno 2009 e di valore al di sotto dei 2.000,00 euro).

Relativamente alla situazione personale e familiare del ricorrente, emerge come il medesimo ricorrente ha contratto matrimonio con la ██████████ in data 2 luglio 2009 e dalla loro unione è nata, in data 04/03/2016, la figlia minore Matilde.

Successivamente, con sentenza n. 139/2021, pubblicata in data 25/02/2021 del Tribunale di Spoleto, veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi con statuizione, tra le altre condizioni, dell'affido condiviso della minore e dell'obbligo in capo al Sig. Intermite Francesco di versare alla Sig.ra Behari la somma di € 220,00 mensile (oltre rivalutazione) quale contributo per il mantenimento della figlia minore oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% e al pagamento in via esclusiva delle spese scolastiche. Nella stessa sentenza è stato inoltre disposto l'accollo a carico del sig. Intermite, di tutti i debiti contratti e cointestati con la Sig.ra Behari.

Si legge ancora negli atti come il Sig. Intermite Francesco lavori, a far data dal 26/11/1994, ██████████

██████████ e percepisce uno stipendio mensile di circa € 2.200,00 da cui è detratta la somma di circa € 792,00 riferita alla cessione del quinto dello stipendio e alla delega di pagamento entrambe a favore di IBL Banca. Nell'attualità vive in una casa in affitto pagando un canone di € 400,00 mensile. Il nucleo familiare è composto dal ricorrente e dalla figlia Intermite Matilde, nata a Spoleto il 4 marzo 2016 come risulta da certificato di stato di famiglia (doc. n. 6 allegato al ricorso).

Relativamente all'origine del sovraindebitamento – nei limiti per cui rileva in questa sede – nel medesimo ricorso si legge che *"L'inizio del sovraindebitamento risale ai primi mesi dell'anno 2011 quando il Sig. Intermite Francesco sottoscriveva un contratto di locazione ad uso abitativo con la Sig.ra Sabatini Palma, e successivamente in riferimento allo stesso immobile veniva sottoscritta una scrittura privata che prevedeva in capo al Sig. Intermite il diritto di opzione di acquisto. Anteriormente alla sottoscrizione del contratto di locazione, il Signor Ranucci Renio ha trascritto sull'immobile di cui trattasi domanda giudiziale. Nella prospettiva del successivo acquisto dell'immobile il Sig. Intermite provvedeva ad eseguire sull'immobile medesimo, delle opere di ristrutturazione, sostenendo ingenti costi, con l'obiettivo di utilizzare l'immobile per un'attività ricettiva. Per finanziare gli interventi necessari per realizzare il progetto, il ricorrente ha dovuto accedere al credito bancario; viene inizialmente chiesto un finanziamento a BNL dell'importo di € 37.333,33*



di cui € 35.000,00 effettivamente erogato, € 2.240,00 di premio assicurativo ed € 93,33 di imposte; la rata mensile di € 428,29 era probabilmente sostenibile dal nucleo familiare... successivamente sorgono delle problematiche con la ditta esecutrice dei lavori, che hanno reso necessario far ricorso nuovamente al credito bancario: nel 2015 Deutsche Bank concede la somma di € 41.168,00 (importo comprensivo della quota capitale ed interessi), che prevedeva il rimborso con rate mensili di € 343,00. Già a partire dal 2015 emergono inoltre problematiche relative all'immobile, contestate ai proprietari con lettera del legale del debitore. L'anno successivo, nel 2016, anche per tamponare le problematiche che stavano emergendo nell'immobile, e per fronteggiare la crescente esigenza di liquidità viene richiesto un ulteriore finanziamento alla Compass, che ha erogato la somma di € 24.908,31, da rimborsare con rate mensili di € 415,53. In riferimento alle indicate criticità dell'immobile, per il quale già pendeva una causa tra le proprietarie ed un terzo soggetto, si è instaurato un contenzioso anche tra il ricorrente e le proprietarie; la locatrice, ha depositato domanda giudiziale per il rilascio dell'immobile, sostenendo che il contratto era scaduto e che l'opzione di acquisto non era stata legittimamente esercitata. Le parti decidono di addivenire ad un accordo tramite negoziazione assistita ex art. 2 decreto legge 132/2014 convertito nella legge 162/2014; il suddetto accordo ha statuito la cessazione della materia del contendere, la risoluzione del contratto di locazione e la impossibilità per il Sig. Intermite di chiedere il rimborso delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione dell'immobile. Per affrontare la controversia il Sig. Intermite ha dovuto sostenere anche ingenti costi per spese di avvocati, geometri, periti, consulenti e altre spese varie, che lo hanno portato a stipulare vari contratti di finanziamento che ad oggi lo stesso non è più in grado di rimborsare. In questo quadro già complicato si colloca anche la separazione giudiziale dalla moglie, sancita con sentenza del Tribunale di Spoleto n. 139/2021. La separazione, che ha stabilito l'affido condiviso della figlia minore, pone a carico del ricorrente ulteriori oneri: assegno di mantenimento della figlia e oneri straordinari per la stessa".

Sennonché, sulla scorta della ricostruzione della situazione patrimoniale che precede operata nella relazione particolareggiata della Dott.ssa Bugiardi, si ritiene come, alla luce dell'attivo realizzabile nei termini sopra indicati, possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

Il ricorrente versa, infatti, in uno stato di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di far fronte alle obbligazioni contratte e che rende probabile l'insolvenza, stante l'insufficienza del patrimonio, stimato nella domanda, a far fronte alle obbligazioni precedentemente contratte e che raggiungono i consistenti importi ora indicati.

Sennonché, emerge dalla relazione del professionista e dal ricorso introduttivo come l'attivo sui quali i creditori potranno contare, in prospettiva futura, pare costituito unicamente dall'eccedenza di reddito rispetto a quelle che sono le esigenze di mantenimento del medesimo ricorrente e del suo nucleo familiare.

Si tratta, allora, di stabilire se vi siano o meno i presupposti per dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata in assenza di beni da liquidare ed in presenza di soli redditi futuri, evidenziandosi quanto segue.



Secondo il comma 1 dell'art. 268 CCII *"il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare, con ricorso all'autorità competente ai sensi dell'art. 27 comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni"*.

Valorizzandosi il dato letterale della disposizione in commento potrebbe ritenersi inammissibile una procedura liquidatoria nella quali si rilevi l'assenza di "beni", così ricomprendendosi, all'interno del perimetro applicativo dell'istituto, le sole fattispecie in cui nel patrimonio del debitore siano presenti beni, non solo attuali ma anche futuri, da destinare alla procedura e che siano ulteriori rispetto a quelli indispensabili per il mantenimento suo e della famiglia¹.

Senonché, secondo un primo orientamento, pure interpretando l'art. 268 CCII in modo estensivo, la lettera della disposizione non parrebbe consentire la possibilità di ricomprendere i casi in cui il debitore non sia titolare, neanche in prospettiva futura, di beni da destinare alla soddisfazione dei creditori.

Tanto emergerebbe anche alla luce della interpretazione sistematica, oltre che letterale del medesimo art. 268 CCII il quale, al comma 3, stabilisce che *"quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma"*.

Nei termini di cui sopra, si inseriscono le pronunce rese, più recentemente, dal Tribunale di Rimini, in data 5.10.2023, e prima ancora dal Tribunale di Piacenza in data 20.6.2022, dal Tribunale di Rimini in data 22.4.2021 e 23.12.2022, dal Tribunale di Palermo in data 30.9.2022, secondo le quali, in assenza di beni o in presenza di una disponibilità finanziaria minima, la liquidazione non può essere aperta, considerato che anche nella procedura di liquidazione del sovraindebitato dovrebbe tenersi conto, ai fini della ammissibilità, della economicità della procedura, cioè della sua utilità prospettica rispetto allo scopo, che è quello di distribuire ai creditori un qualche attivo di liquidazione, in relazione ai costi professionali che l'attività liquidatoria e distributiva comporta.

Esprimono l'orientamento contrario – seguito, invero, dal Tribunale di Spoleto - i precedenti resi, tra gli altri, in primo luogo, dal Trib. Milano in data 12.1.2023, nonché a seguire dal Tribunale di Mantova in data 9.2.2023, dal Tribunale di Bologna in data 3.7.2023 ed ancora più recentemente dal Tribunale di Perugia in data 31.07.2023².

¹ Il riferimento letterale alla presenza di "beni" come oggetto della liquidazione contenuto nella disposizione in esame aveva dato il via, già nel vigore della legge 3/2012 ed in relazione all'art. 14 ter relativo alla liquidazione del patrimonio del debitore, ad un nutrito dibattito dottrinario e giurisprudenziale, relativamente alla possibilità di addivenire all'apertura della procedura di liquidazione in assenza di beni in capo al debitore, sia nelle ipotesi di presenza di redditi futuri sia in assenza di tale ulteriore possibilità.

Al riguardo, con la precedente legge 3/2012, si era già ammessa la possibilità di sottoporre alla procedura di liquidazione i redditi futuri di cui si poteva ritenere verosimile la percezione da parte del debitore (ad esempio, redditi da lavoro dipendente o da pensione).

² Più nel dettaglio, si osserva come anche l'orientamento favorevole alla apertura della procedura di liquidazione controllata in assenza di beni prenda le mosse dal dibattito giurisprudenziale formatosi nella vigenza della legge 3/2012 e relativo all'ammissibilità di una liquidazione del patrimonio che avesse ad oggetto la messa a disposizione del ceto creditorio dei soli redditi futuri: la teoria negativa dava rilievo particolare alla lettera dell'art. 14-ter L. 3/2012, che sembrava escludere che il debitore sovraindebitato potesse accedere alla procedura senza un patrimonio da liquidare, ma contando solo su un reddito costituito dal proprio stipendio.

Di contro, la tesi positiva obiettava che anche i redditi sarebbero crediti e, quindi, rientrerebbero nella nozione di "beni" di cui all'art. 810 c.c. (tanto che in ambito esecutivo possono essere oggetto di assegnazione al creditore); inoltre, il fatto che nel patrimonio da liquidare sarebbero rientrati anche i



Detti precedenti prendono il via dalla considerazione per cui la liquidazione controllata risulta plasmata sullo schema della procedura maggiore che, come noto, ammette l'apertura della liquidazione anche in assenza di beni.

Le argomentazioni sottese alla ritenuta ammissibilità della apertura della liquidazione controllata anche in assenza di beni in capo al debitore possono essere così sintetizzate:

- a) la legittimazione del creditore introdotta dall'art. 268, comma 2, CCII, non presente nella l. 3/2012, muta sostanzialmente il quadro sistematico, attraendo la liquidazione del sovraindebitato alla procedura liquidatoria maggiore, essendo evidente che - al pari della liquidazione giudiziale - la liquidazione controllata possa essere aperta senza che il creditore sia tenuto ad indagare la consistenza patrimoniale del debitore, né tantomeno la sua possibilità di mettere a disposizione dei creditori quote di reddito attuali o future;
- b) l'eccezione di incapacienza, qualificabile come eccezione in senso stretto, costituisce espressione di una facoltà rimessa al solo debitore, che può sollevarla ex art. 268, comma 3, CCII, essendone precluso il rilievo d'ufficio; ciò conferma che, in assenza di eccezione, il tribunale sia tenuto ad aprire la liquidazione anche senza attivo da distribuire, mentre la liquidazione del patrimonio ex l. 3/2012 non era considerata ammissibile senza alcuna prospettiva di realizzo;
- c) l'art. 271 CCII, rubricato 'concorso di procedure', assegna al sovraindebitato, a carico del quale il creditore chiede l'apertura della procedura liquidatoria, la facoltà di paralizzare l'istanza con la richiesta di concessione di un termine per accedere, in alternativa, ad una procedura negoziale di composizione della crisi da sovraindebitamento (ristrutturazione del consumatore o concordato minore), ma sempre ad iniziativa del debitore stesso, con la conseguenza che in carenza di detto esercizio l'apertura della liquidazione controllata, ancora una volta, avviene a prescindere dalla presenza di beni o redditi;
- d) la procedura di liquidazione controllata si arresta laddove non vi sia la possibilità di pagare i creditori in alcun modo, in virtù del richiamo all'art. 233 CCII operato dall'art. 276 CCII: ciò confermerebbe che la liquidazione a carico del sovraindebitato può essere aperta anche senza beni da liquidare e senza diritti da esercitare, salvo poi doversi procedere alla sua chiusura per il combinato disposto dei citati articoli, al pari di quanto avviene con la liquidazione giudiziale³.

crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura (art. 14-undecies), faceva pensare che, a prescindere dal profilo qualitativo (e quindi, a maggior ragione in caso di crediti liquidi), si volesse far rientrare all'interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori.

Si sottolineava, in particolare e per quanto maggiormente rileva in questa sede, come fosse possibile per l'imprenditore chiedere il proprio fallimento e così dare inizio alla relativa procedura concorsuale, anche se privo di beni; si poneva l'accento sul fatto che l'art. 14 ter, legge n. 3/2012, prevedeva, al comma 6, che solamente alcuni dei crediti del sovraindebitato fossero esclusi dalla procedura di liquidazione sicché i residui potevano farvi parte, e che l'art. 14 quinquies, comma 2, lett. d), stabiliva che il decreto di apertura venisse trascritto laddove la liquidazione interessasse beni immobili o mobili registrati, così indirettamente ammettendo la possibilità che essa potesse afferire anche utilità non soggette a trascrizione; ecc. (Trib. Roma 29/04/2019, RG n. 6708/2019; Trib. Verona, 21/12/2018; Trib. Milano 6/11/2017).

³ Si evidenzia allora come, una volta aperta la procedura di liquidazione controllata in assenza di attivo, questa potrà essere chiusa ai sensi dell'articolo 233 CCII. Infatti, l'articolo 276, comma 1, CCII che prevede le ipotesi di chiusura della procedura di liquidazione controllata rimanda all'articolo 233 CCII, consentendo la chiusura "quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali": tanto confermerebbe, secondo l'orientamento che si predilige, che la liquidazione a carico del sovraindebitato possa essere aperta anche senza beni da liquidare e senza diritti da esercitare, salvo poi doversi procedere alla sua chiusura per il combinato disposto dei citati articoli, al pari di quanto avviene con la liquidazione giudiziale³.



Con l'entrata in vigore del Codice della crisi, secondo l'orientamento qui condiviso, appare sicuramente più convincente la tesi estensiva alla possibilità di accedere alla liquidazione anche solo mettendo a disposizione dei creditori i propri redditi: non solo perché il legislatore ha introdotto l'esdebitazione dell'incapiente, destinata alla persona fisica "che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura", ulteriormente consentendo di differenziare la posizione dell'incapiente, pur idoneo all'esdebitazione, rispetto al debitore che sia in grado di corrispondere un qualcosa ai creditori, soluzione che deve pertanto essere preferita; ma altresì in ragione del mutamento di prospettiva legato alla "nuova" liquidazione controllata, divenuta, da "beneficio" richiedibile solo dal debitore, una vera e propria procedura concorsuale liquidatoria universale, attivabile anche dai creditori, in considerazione dell'attuale assimilazione alla figura maggiore della liquidazione giudiziale, certamente possibile anche nei casi di assenza di attivo.

Siffatta interpretazione estensiva dovrebbe allora imporsi anche nelle ipotesi in cui le somme ricavabili dalla liquidazione appaiano astrattamente idonee alla sola rifusione delle spese in prededuzione, a sostegno della natura "universale" ed obbligata della liquidazione controllata anche in assenza di beni.

Ne consegue come risultino sussistenti i presupposti per l'accoglimento della proposta domanda, anche in assenza di beni da liquidare ed in vista della sola messa a disposizione del ceto creditorio di una quota parte di redditi futuri.

E proprio avuto riguardo alla determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI giova evidenziare in questa sede che, ai sensi dell'art. 150 CCI richiamato espressamente dall'art. 270 co. 5 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura: non pare, allora ed innanzitutto, che possa tenersi conto delle cessioni del quinto dello stipendio operate dal ricorrente e meglio specificate in atti.

Si addivene a tale conclusione, in ragione dell'assimilazione della procedura di liquidazione controllata alla procedura liquidatoria maggiore.

Alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3 del 2012 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto, infatti, il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia dell'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI, il secondo dei quali già menzionato.

Si evidenzia, allora, come la cessione del quinto dello stipendio o della pensione debba ritenersi, a rigore, inopponibile alla procedura dopo la sua apertura, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da altri precedenti di merito, sotto il vigore della L. n. 3 del 2012.

Si reputa, pertanto, come sia ammissibile l'apertura della liquidazione controllata pure in assenza di beni da parte del debitore, in presenza di soli redditi futuri ovvero ancora in totale assenza di attivo, evidenziandosi come in tale ultimo caso la procedura potrà chiudersi, anche ai sensi dell'art. 233 CCI, let. d), richiamato dall'art. 276 CCII, salvo a dover stabilire se detta chiusura possa o meno intervenire prima del decorso del termine triennale di cui all'art. 282 CCII, circostanza che, come si vedrà, deve escludersi.



Il condivisibile ragionamento sotteso a tali pronunce, qui richiamato, è il seguente: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; 2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3 del 2012, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3 del 2012 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCII, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCII, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII, già precedentemente richiamati).

Sul punto, di recente, il Tribunale di Verona, con sentenza del 6.10.2022, interamente recepita e richiamata da questo Giudice, ha ulteriormente evidenziato, approfondendo la questione, come *“analoghe considerazioni vanno svolte anche in relazione alla assegnazione di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione. Anche in questo caso, infatti, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicchè pure in tale ipotesi oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris). Per le ragioni indicate al punto precedente, le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, devono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli artt. 150 e 151 C.) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori”*.

Invero, le quote di stipendio/pensione eccedenti il limite di cui all'art. 268 n. 4 CCII entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore



di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle).

Nello specifico, si evidenzia in ricorso come lo stipendio del ricorrente risulta attualmente gravato dalle seguenti cessioni del quinto/delegazioni di pagamento, pari a complessivi € 792,00 in favore di IBL Banca.

Tenuto conto di quanto precede, dovrà ritenersi come le suddette quote dovranno essere versate direttamente al liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre ed ad incassarle.

Fatte queste precisazioni, si ritiene ancora come, in ottemperanza al dato letterale dell'art. 268 CCII, la concreta determinazione della quota di reddito del ricorrente sottratta alla liquidazione dovrà essere determinata non già direttamente dal Tribunale con la presente sentenza, ma successivamente alla apertura della procedura, dal G.D., specularmente a quanto precedentemente previsto dall'art. 46 l.f., visto anche il tenore del citato art. 268 co. 4 CCII.

La quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente dovrà essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo applicazione del criterio indicato nell'art. 283 comma 2° del CCI che le quantifica in rapporto "all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE" (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore e eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare), evidenziandosi come la sua concreta determinazione dovrà essere rimessa al Giudice delegato sentito il Liquidatore, il quale presenterà con sollecitudine la relativa istanza al medesimo giudice.

Sotto altro profilo, si reputa opportuno sin da ora, affrontare la questione, in linea con altro pronunciamento di merito che pienamente si condivide ed il cui percorso logico motivazionale è stato qui interamente richiamato (Tribunale di Verona, sentenza del 6.10.2022), relativa alla durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata.

Sulla scorta delle argomentazioni rese dal medesimo Tribunale (conforme Tribunale di Bologna, sentenza del 27.09.2022 ed ulteriormente confortate dalla recente pronuncia n. 6/2024 della Corte Costituzionale), si ritiene che:

-la durata della procedura liquidatoria debba ritenersi dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza per cui la stessa non potrà essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare e fino a che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti;

- sennonché, si osserva come il CCII abbia introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un determinato periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata: in particolare, l'art. 281 CCII, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione; la stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 CCI con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è ancora pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione deve essere dichiarata d'ufficio;



- l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281 CCII) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19;

- questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione;

- ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

Dalle considerazioni su esposte possono trarsi le seguenti conclusioni:

a) la procedura di liquidazione non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;

b) il debitore può tuttavia ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura;

c) una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;

d) conseguentemente, l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI (e, dunque, dopo tre anni).

Si ritiene, dunque, in definitiva, come sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, non ricorrendo giustificati motivi contrari, si debba confermare quale liquidatore il professionista già nominato in luogo dell'OCC, Dott.ssa Susanna Bugiardi (la quale, in relazione agli adempimenti di cui all'art. 272 CCI – redazione dell'inventario e deposito del programma di liquidazione - terrà conto del disposto dell'art. 150 CCI (sull'inefficacia della cessione del quinto) e delle considerazioni sopra illustrate circa il reddito disponibile e la durata minima della procedura, valutando altresì se vi sia una quota mensile di reddito che possa essere messa a disposizione del ceto creditorio, tolta la quota di cui all'art. 268 co. 4 let. b).

Si ritiene, ancora, in relazione all'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati che non vi sia necessità di disporre la produzione ed in relazione alla necessità di dichiarare espressamente il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai danni del patrimonio del debitore (come, invece, era previsto dall'art. 14 quinquies L. n. 3 del 2012), come detto divieto costituisca un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII, riguardando, invero e nello specifico, le seguenti procedure esecutive pendenti a carico del debitore, promosse, presso il terzo datore di lavoro [REDAZIONE],

[REDAZIONE] - Compass per un credito di € 15.985,35 in forza di decreto ingiuntivo n. 275/2022 del Tribunale di Spoleto, e definito con ordinanza di assegnazione del 6/02/2024, nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare R.G. n. 489/2023, con la quale è stato determinato il credito del creditore procedente in € 15.985,35 e liquidato le spese della procedura esecutiva in € 180,00 per spese ed € 1.403,00



per competenze oltre accessori di legge e spese registrazione ordinanza; - AK Nordic per un credito di € 18.591,97 in forza di decreto ingiuntivo n. 591/2023 del Tribunale di Spoleto; all'udienza di assegnazione fissata per il giorno 14 maggio 2024 il Giudice, essendo il credito fondato su decreto ingiuntivo, ha assegnato al debitore il termine di giorni 40 per eventuale opposizione a decreto ingiuntivo in forza della sentenza Cass. Sez. Unite del 6/04/2023 n. 9479, in relazione alla garanzia del rispetto del diritto del consumatore, in tema di abusività delle clausole vessatorie⁴.

P.O.M.

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di: **Intermite Francesco (c.f.: NTR FNC 71S17L049D) nato a Taranto il 17/11/1971, residente in Castel Ritaldi (PG) Loc. Colle del Marchese Via del Molino 13;**
- 2) Nomina Giudice Delegato, la Dott.ssa Sara Trabalza;
- 3) Nomina liquidatore la Dott.ssa Susanna Bugiardi;
- 4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare del ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 6) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, una volta stabilito il limite di cui al punto 5: a) dispone che il liquidatore provveda ad aprire immediatamente un conto corrente sul quale far confluire le somme che dovranno eventualmente far parte dell'attivo da liquidare; b) dispone che l'Ente previdenziale ed il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, provvedano all'accredito mensile sul conto corrente della procedura relativo al ricorrente della quota di reddito eventualmente eccedenti gli importi che saranno stabiliti al punto precedente per il medesimo ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il provvedimento sarà comunicato agli stessi;
- 7) dispone che il Liquidatore:
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod.;

⁴ Risulta altresì come il creditore Santander Consumer Bank Spa ha promosso innanzi al Tribunale di Spoleto, un procedimento civile con Ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il cui procedimento rubricato al n. R.G. 350/2023, è stato definito con Ordinanza n. cronol. 8299 del 11/08/2023 notificata al Sig. Intermite, unitamente ad atto di precetto dell'importo di € 36.613,78, in data 04/05/2024; non ancora, pertanto, intrapresa l'esecuzione ma solo preannunciata.



- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
 - entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno (a partire dal 31.12.2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
 - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
- 8) ordina al ricorrente ed ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 9) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione



controllata del patrimonio del ricorrenti, come sopra specificamente individuato e che identiche considerazioni valgono per le cessioni del quinto dello stipendio e/o delegazioni di pagamento operate dal ricorrente, come chiarito in parte motiva.

Si comunichi al Liquidatore ed alla parte ricorrente.

Spoletto, 13.06.2024

Il Giudice est.

Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente

Dott. Silvio Magrini Alunno



